



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 27/1, lett. o), (calcio), lett. i), (atto violento a gioco fermo), Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- riforma la delibera assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 21 novembre 2018, Comunicato C/07/GS, pubblicata in data 22/11/2018, nei confronti del Sig. Federico Guerra, giocatore e tesserato della ASD Arnold Spartaco Rugby, e, per l'effetto, sanziona lo stesso Sig. Guerra con la squalifica di due settimane (dal 19/11/2018 al 2/12/2018 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 5 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali